

“Regolamento per l’esercizio degli usi civici sulle terre amministrare dal Comune di Farnese”. Deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 1995, n. 2

Articolo 1

I terreni di natura collettiva devono essere amministrati dal Comune di Farnese, sia essi siti in Comune di Farnese che in altri Comuni, sono e dovranno rimanere di proprietà di tutti i cittadini utenti di Farnese, ossia dell'intera collettività.

I terreni sono inalienabili ed indivisibili e non può esserne mutata la destinazione, salvo espressa autorizzazione da richiedersi all'apposito Assessorato della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del DPR 616/77, tramite il preventivo parere espresso dal Consiglio Comunale di questo Comune con apposito atto deliberativo e del Perito Demaniale.

Articolo 2

I terreni dovranno essere assegnati e destinati alle due categorie di cui all'art. 11 della legge 16.6.1927 n. 1766 con la procedura indicata dall'art. 14 e seguenti della stessa legge, a cura della Regione Lazio mediante il lavoro preparatorio del perito demaniale designato.

I terreni destinati alla categoria A, saranno distinti in due sottocategorie, Categoria A1 = boschi e Categoria A2= pascoli, saranno amministrati osservando le norme stabilite dal cap. 2 del tit. IV del R.D. 30.12.1923 n. 3267, ossia, dovranno essere elaborati, a cura del perito demaniale, piani tecnici di sfruttamento dei patrimoni boschivi e pascolivi ad esclusivo vantaggio della collettività di Farnese; essi, per un migliore sfruttamento potranno essere assegnati anche a Ditte specializzate esterne, mediante effettuazione di apposite aste pubbliche nei modi e nei tempi previsti dal C.C.;

I terreni destinati alla categoria B, saranno distinti in tre sottocategorie: Categoria B1 = seminativi, Categoria B2 = arborati e Categoria B3 = ortivi, saranno ripartiti con modalità e condizioni ispirate alla legge n. 1766/27 e suo Regolamento n. 332/28, ossia sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di

sistemazione fondiaria e di avviamento colturale elaborato da un perito demaniale, fra gli utenti.

In attesa di ripartizione dei terreni di categoria B, il godimento di tutti i terreni appartenenti al demanio civico disponibile, siano essi di categoria A che di categoria B, è regolato dal Comune in conformità della legge sul riordinamento degli usi civici, della legge Comunale e Provinciale e dei relativi regolamenti del T.U. della Finanza locale e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tutti i terreni saranno utilizzati così come di seguito indicato:

a) Nelle zone boscate, Categoria A1, potrà effettuarsi la raccolta di legna secca e verde al suolo, dei residui di lavorazione dei boschi e le piante secche in piedi;

b) La vendita della legna ricavabile dai boschi, il cui ricavato sarà utilizzato per opere di carattere esclusivamente collettivo;

c) Concessioni annuali, biennali o triennali del pascolo nelle ampie zone di Categoria A2, in favore di coloro i quali si trovano iscritti negli appositi elenchi degli utenti classificati o "Allevatori" o "Cooperative Allevatori" o "Società di Allevatori", mediante il versamento nelle casse comunali di una tassa (FIDA) annuale in denaro;

d) Concessioni pluriennali delle zone della Categoria B in favore di coloro i quali si trovano iscritti negli appositi elenchi degli utenti quali "Imprenditori Agricoli", "Coltivatori Diretti", "Braccianti Agricoli", "Cooperative Agricole" e "Società Agricole", mediante versamento nelle casse comunali di un canone annuo in denaro.

Per la Sottocategoria B1: concessione avente una durata pari ad una turnazione agraria (rinnovabile) con quote di ampia superficie (dai 5 ai 10 ettari);

Per la Sottocategoria B2: concessione avente una durata pari ad un ciclo produttivo (rinnovabile) con quote di superficie media (dai 2 ai 5 ettari);

;

Per la Sottocategoria B3: concessione avente una durata ventennale (rinnovabile) con quote di piccola superficie (da 1 ai 2 ettari);

La Giunta comunale può, tuttavia, deliberare, sentito ed acquisito il parere del perito demaniale, in relazione a casi o questioni eccezionali che si potranno verificare, la conduzione diretta o di terreni o comprensori in economia, anche con l'assistenza

dell'E.R.S.A.L. o del Settore Decentrato per l'Agricoltura, anche per sperimentazioni agrarie che possano risultare di particolare interesse per gli utenti, al fine di avviarli verso più redditizie riconversioni colturali.

Articolo 3

Gli utenti possono esercitare i loro diritti sul demanio comunale in conformità del presente Regolamento e nei limiti stabiliti dall'art. 1021 del vigente C.C.

Sono utenti con diritto all'esercizio degli usi civici tutti i "Capi famiglia" residenti da almeno dieci anni ed iscritti alle liste elettorali del Comune e Cooperative e Società agricole con sede in Farnese, con preferenza, per quanto concerne i terreni destinati alla categoria B, a forme di gestione collettiva quali le Cooperative Agricole, che non abbiano, altre quote di demanio in godimento o proprietà privata di natura agricola.

Gli utenti sono distinti in "imprenditore agricolo", "Coltivatore Diretto" (anche part-time), "Bracciante Agricolo", "Allevatore", "Cooperativa Agricola", "Società Agricola", "Cooperativa Allevatori" e "Società Allevatori", con preferenza delle attività a tempo pieno, rispetto a quelli part-time.

Ai fini del pagamento delle somme dovute al Comune, in corrispettivo del godimento, in quote o comprensori, dei demani collettivi assegnati sia in forma provvisoria che definitiva, salvo diverse disposizioni regionali o commissariali, o per l'esercizio degli usi consentiti, sarà costituito un apposito elenco dei vari utenti, distinto per qualifica, da cui si dovranno estrarre i beneficiari delle assegnazioni.

Inoltre, sarà costituito un Fondo per l'indennizzo delle opere di miglioramento che saranno apportate sui fondi concessi.

Annualmente sarà versata dai concessionari una quota, da stabilirsi al momento dell'atto di concessione, da parte dei beneficiari, da valutarsi e concordarsi con lo stesso beneficiario, tenendo presente il tipo di concessione.

Al momento del rilascio del terreno, ossia allo scadere della concessione, quando il fondo tornerà a disposizione del Comune per una nuova concessione, previo accertamento tecnico, sarà rimborsata all'utente una somma in danaro, pari al valore del momento delle migliorie dallo stesso effettivamente realizzate nel corso degli anni.

Sono considerate migliorie apportabili tutte quelle strutture fissate o prefabbricate, che sono a stretto servizio del fondo, le quali, per essere autorizzate, dovranno essere compatibili con le norme dettate dai piani paesaggistici adottati dalla Regione Lazio e dalle norme dettate, là dove ricadono, dalla Riserva Naturale del "Lamone".

Articolo 4

Le occupazioni abusive saranno impedito con i mezzi concessi dalla legge;

Quelle già esistenti dovranno essere legittimate o reintegrate, osservando le apposite disposizioni contenute nella legge 1766 del 1927 o regolamento n. 332 del 1928, il tutto a cura del perito demaniale designato.

Articolo 5

Apposite disposizioni saranno previste e disposte dal Sindaco pro-tempore o da Sua persona appositamente delegata, per punire o reprimere eventuali infrazioni del Regolamento per l'uso dei beni.

Articolo 6

Per nessuna ragione l'utente assegnatario di un terreno di civico demanio può cedere o concedere il terreno stesso a chicchessia o fare, comunque, oggetto di speculazione la concessione ottenuta, pena reintegra ed il rimborso per i frutti non percetti dalla collettività.

Articolo 7

Saranno sospesi dal godimento dei terreni utilizzati come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e verranno esclusi dalle pubbliche aste indette dal Comune:

- a) Coloro che non abbiano pagato al Comune le somme dovute per il godimento dei beni civici;*
- b) Coloro che risultino privati dei diritti civili;*
- c) Gli occupatori abusivi che non abbiano presentato domanda di legittimazione per i terreni occupati;*

d) Coloro che cedono, o coloro che accettano, la/le quota/e avuta/e a semina o per altra concessione dal Comune.

Articolo 8

DIRITTO ALL'USO CIVICO DI LEGNATICO.

Tutti gli aventi diritto all'uso civico possono raccogliere, nei limiti dei bisogni propri e delle rispettive famiglie, la legna secca giacente al suolo nei boschi o nei terreni cespugliati del demanio comunale facente parte della Categoria A1. La raccolta dovrà farsi a mano.

*La raccolta della **legna secca e verde a terra che avvenga senza strumenti di taglio** potrà avvenire per l'intero anno senza alcuna autorizzazione.*

*La raccolta della legna secca e verde giacente al suolo **con l'utilizzo di strumenti di taglio** manuali o a motore (elettrico o a combustione) può essere effettuata nel periodo sancito dalla normativa vigente come stagione silvana (ad oggi 1 ottobre al 15 maggio). Nei boschi appartenenti alla Rete Natura 2000 tale periodo deve intendersi ridotto tra l'inizio della stagione silvana (1 ottobre) e blocco di interventi per disturbo alla fauna (31 marzo). Tale modalità di raccolta deve sempre essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.*

È in ogni caso vietata l'estirpazione delle radici nonché il taglio delle piante delle specie arboree mentre è libera la recisione dei cespugli (pruni, splinali, ginestre e simili) per gli usi domestici ed agricoli, limitatamente ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie. Il taglio dei cespugli è vietato nelle sezioni di bosco in via di riproduzione e nelle località franose prive di vegetazione arborea. La raccolta della legna da ardere non può formare oggetto di commercio.

Oltre alla legna d'ardere, i cittadini, limitatamente ai propri bisogni e senza farne commercio, potranno prelevare gratuitamente dai boschi il legname necessario per gli attrezzi ad uso agricolo e per la costruzione di ricoveri per il bestiame od altri usi di carattere agricolo. Coloro che avranno bisogno delle piante per lo scopo di cui sopra, dovranno richiedere autorizzazione al Sindaco, che dovrà constatare, mediante gli

uffici preposti, l'attendibilità della domanda, la coerenza con la normativa vigente (Rete Natura 2000, Riserva Naturale) ed acquisiti eventuali pareri e/o nulla osta endoprocedimentali potrà autorizzare il prelievo di piante ed assegnate (marcare con vernice a 1,30 metri dal suolo) le stesse singolarmente e in modo inequivocabile”.

Il trasporto della legna dal punto di raccolta alla strada carrozzabile dovrà avvenire tassativamente durante il giorno e con l'utilizzo di muli o carriole; è escluso l'utilizzo di ogni mezzo a motore. Il quantitativo massimo complessivo nella stagione silvana ammesso per “capi famiglia” – ai sensi del comma 2 dell'art. 3 – è pari a 15 metri steri. I “capi famiglia” che intendono procedere all'esercizio del diritto di raccolta di legna secca a terra con uso di strumenti da taglio e/o legna secca in piedi devono presentare apposita richiesta di autorizzazione (modulo A allegato) all'Ufficio Protocollo Comunale. Nella richiesta, completa di una dichiarazione con la quale l'avente diritto si impegna a destinare la legna raccolta esclusivamente alle esigenze familiari, andrà indicato il luogo di raccolta del materiale legnoso. L'autorizzazione verrà rilasciata entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia”

L'avente diritto ottenuta l'autorizzazione alla raccolta della legna secca, **che avrà validità per l'intera stagione silvana**, dovrà comunicare 48 ore prima di ogni prelievo (la cui quantità complessiva non potrà superare il quantitativo sopra indicato) al personale di vigilanza presso gli uffici della Riserva Naturale la data, l'ora e il luogo in cui avverrà l'operazione di prelievo. Nel caso in cui la legna dovesse essere raccolta al di fuori dell'area protetta dovrà essere data comunicazione con la medesima tempistica ai vigili urbani.

E' consentita la raccolta di piante esclusivamente **secche** in piedi con diametro a petto d'uomo (1,30 metri) inferiore a 40 cm, con strumenti di taglio manuali o a motore (elettrico o a combustione), purché non presentino nidi, tane, epifite e comunità entomologiche di interesse conservazionistico. Essa può essere effettuata nel periodo sancito dalla normativa vigente come stagione silvana (ad oggi dal 1 ottobre al 15 maggio). Nei boschi appartenenti alla Rete Natura 2000 tale periodo deve intendersi ridotto tra l'inizio della stagione silvana (1 ottobre) e il limite fissato quale blocco

degli interventi come prevenzione del disturbo alla fauna selvatica (31 marzo). Gli interventi devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e dovranno essere limitati ad una fascia di 50 metri dalle strade carrozzabili adiacenti i boschi. Inoltre, se interni alla Riserva Naturale, l'Amministrazione dovrà acquisire il preventivo nulla osta del Direttore”.

*L'Amministrazione comunale con proprio atto (Autorizzazione, modulo B allegato) può, in base alle condizioni climatiche o alle altre contingenze economiche e sociali, definire le aree dove il diritto di taglio delle piante secche in piedi può essere esercitato, modificare il quantitativo totale concesso per stagione silvana e definire le modalità istruttorie ed autorizzative. **La raccolta della legna da ardere non può formare oggetto di commercio.***

“Si precisa il significato dei seguenti termini:

-ramaglia: insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra;

-legna secca: insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi presenti a terra caduti per cause naturali dalla pianta madre;

-piante secche in piedi: piante arboree morte, ma non abbattute e quindi ancora radicate a terra.

E' vietato, oltre quanto stabilito precedentemente:

-danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;

-esercitare il diritto in aree assegnate al taglio dall'Amministrazione comunale e/o vendute all'asta e/o dove sia in atto un cantiere forestale;

-asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;

-l'introduzione e la circolazione di qualsiasi veicolo a motore nell'area boscata ad eccezione della viabilità ordinaria;

-il taglio di piante in piedi con diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo (1,30 metri) anche se secche;

-arrecare danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna durante le operazioni di raccolta; pertanto è fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna selvatica;

-qualsiasi operazione di ripulitura del sottobosco;

-manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche ed in particolare la segnaletica, le sbarre, gli elementi di arredo, i reperti archeologici, i casali ed i manufatti in genere e raccogliere, asportare e danneggiare i reperti archeologici e paleontologici;

-abbandonare o depositare rifiuti.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo gratuito e, debitamente vidimate dagli Enti competenti, dovranno essere esibite a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio.

Le autorizzazioni rilasciate saranno inviate per gli opportuni controlli ai Carabinieri Forestale, alla Polizia municipale e all'Ufficio di Vigilanza della RNR Selva del Lamone, per quanto territorialmente competente.

Chiunque contravviene a quanto sopra è passibile delle sanzioni previste dalle leggi riportate in narrativa e dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,64 ad un massimo di € 516,45.

Il taglio non autorizzato di alberi verdi, configurandosi come furto di legnatico, costituisce reato ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale.

E' sempre disposto il sequestro del materiale legnoso nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al Regolamento e alla eventuale Ordinanza.

In base all'articolo 2 dell'Allegato A al "Regolamento per l'organizzazione interna dei settori e dei servizi del personale in servizio presso la Riserva Naturale Selva del Lamone" i Guardiaparco provvederanno alla vigilanza ed alla repressione di eventuali illeciti nei limiti territoriali di propria competenza, mentre nel resto del territorio il controllo spetta a tutte le forze di polizia.

Articolo 9

VENDITA DELLA LEGNA RICAVABILE DAI BOSCHI

Il Comune potrà far eseguire il taglio dei boschi in economia, od anche in appalto, sotto la vigilanza dell'Agente Forestale. In tal caso il legname verrà equamente distribuito alla popolazione, ed in particolare agli utenti, con preferenza a coloro che abbiano un reddito utile alla concessione di un alloggio di edilizia economica popolare, a cura del Comune medesimo che potrà imporre il pagamento di un prezzo che copra almeno le spese di taglio e dell'allestimento. La legna verde eccedente la richiesta dei cittadini, potrà essere venduta liberamente dal Comune tramite asta pubblica, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per scopi di pubblica utilità, con preferenza per le attività agro, silvo e pastorali.

Articolo 10

DIRITTO ALL'USO CIVICO DI PASCOLO

Hanno diritto all'uso dei pascoli sui terreni demaniali del Comune, facenti parte della Categoria A2, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo della fida, tutti i possessori di animali bovini (di sesso femminile), ovini, caprini ed equini (di sesso

femminile) residenti nel Comune, sotto l'osservanza delle normative stabilite dal presente Regolamento.

Entro il mese di marzo di ogni triennio il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di una Commissione per i pascoli composta da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, cori le funzioni di Presidente, e da due membri eventi diritto all'uso civico di pascolo, scelti tra coloro che abbiano speciale competenza in materia, proposti dall'assemblea degli utenti o, qualora esistessero, dalle organizzazioni sindacali di categoria. La Commissione cura la gestione, la sorveglianza generica sul demanio pascolivo e l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione inoltre:

- a) Determina, d'accordo con l'autorità forestale e con il perito demaniale, il numero massimo di bestiame che potrà essere ammesso sul demanio pascolivo;*
- b) Regola il turno del pascolo dividendo il demanio pascolivo in un congruo numero di zone, delimitate possibilmente da confini naturali od artificiali facilmente identificabili;*
- c) Stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione, dall'irrorazione concimante allo spargimento del letame a mezzo operai, alla morganatura;*
- d) Determina i lavori necessari per la conservazione e miglioramento della produzione del demanio pascolivo, sorvegliandone l'andamento e l'esecuzione;*
- e) Stabilisce modalità e termini dell'eventuale immissione nella rimessa di tori di razza;*
- f) Predisporre le misure sanitarie atte a prevenire od a limitare i danni causati dalle malattie cui può andare incontro il bestiame immesso al pascolo, seguendo al riguardo le istruzioni impartite dal veterinario*
- g) della USL;*
- h) Compila entro il mese di novembre di ogni anno una breve relazione, da presentarsi al Sindaco, al perito demaniale, al Comando del Corpo Forestale ed alla Camera di Commercio ed Agricoltura, sulla gestione del demanio pascolivo facendone in particolare rilevare gli eventuali miglioramenti apportati al medesimo;*

i) Provvede infine a tutto quanto ritiene necessario per rendere il demanio pascolivo sempre più produttivo, in modo da trarne il maggior utile possibile.

La Giunta Municipale stabilirà i tempi di apertura e chiusura della fida ed in particolare della rimessa. I fidanti, almeno venti giorni prima di immettere il bestiame nella chiudenda, devono:

- a) Sottoscrivere apposito contratto con l'amministrazione comunale;*
- b) Comunicare al vigile urbano i segni identificativi degli animali da fidare: tipo e numero delle marche auricolari da apporsi a cura e spese degli interessati;*
- c) Consegnare il certificato veterinario della ~~USL/VT/..~~ ASL dal quale dovrà risultare che il bestiame da fidare è indenne da malattie infettive o da infestazioni in atto, nonché un attestato di avvenuta vaccinazione.*

Resta fermo che eventuali manifestazioni successive di malattia degli animali fidati, dovranno tempestivamente essere denunciate al servizio veterinario della ASL perché vengano presi adeguati provvedimenti sanitari.

All'atto dell'apertura della fida o dell'immissione o del ritiro del bestiame dal pascolo, che dovrà effettuarsi un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto, gli interessati dovranno avvertire il Vigile Urbano il quale, coordinato da rappresentanti della Commissione, dovrà controllare le operazioni predette.

I trasgressori saranno punibili con sanzione amministrativa di € 200,00.

Gli animali acquistati dopo l'apertura stagionale della fida, potranno essere immessi nelle chiudende comunali solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite di carico stabilito dalla Commissione.

Detti animali non potranno essere immessi al pascolo senza il certificato sanitario attestante la pascolo senza il certificato sanitario attestante la loro immunità da malattie contagiose e la loro provenienza nel caso che si trattasse di animali immessi dopo quaranta giorni.

I terreni demaniali boscati nei quali i boschi sono stati sottoposti a taglio generale o parziale, o da ricostruirsi perché molto radi, deperiti o danneggiati da incendi, sono temporaneamente esclusi dal pascolo. Sono pure esclusi dal pascolo quei terreni in cui la cotenna erbosa va impoverendosi o

ciglionandosi, con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali terreni verranno banditi dal pascolo dall'autorità forestale o, su domanda della Commissione, dallo stesso Comune.

È assolutamente vietato il pascolo vagante. I contravventori saranno passibili di una sanzione amministrativa pari al doppio del corrispettivo di pascolo. In caso di recidiva, oltre al pagamento di detta sanzione, il Sindaco, su proposta della Commissione, potrà infliggere anche la sospensione temporanea dell'uso di pascolo.

Il corrispettivo annuale della fida è fissato col deliberazione della Giunta Comunale. Tale corrispettivo è dovuto in misura fissa, indipendentemente dal tempo di fida effettivo. Per il bestiame avente età inferiore a sei mesi, non è dovuto alcun corrispettivo e lo stesso può essere fidato anche se di sesso maschile.

Il corrispettivo del pascolo verrà effettuato tramite c/c postale intestato al Comune, all'atto dell'immissione del bestiame nelle chiudende.

È assolutamente vietato introdurre animali nelle chiudende comunali nei seguenti casi:

- a) Prima dell'inizio della fida;*
- b) Senza i prescritti adempimenti e controlli;*
- c) Dopo la cessazione della fida.*

È consentito immettere nella sola chiudende "Ramiano" un toro munito di certificato genealogico e di idoneità sanitaria per il periodo intercorrente tra il 15 maggio ed il 15 agosto, purché tale animale sia stato dichiarato fidato dal suo proprietario il quale è unico responsabile di ogni danno che il toro possa causare. Detto animale, la cui razza verrà stabilita dalla Commissione, dovrà inoltre essere opportunamente assicurato.

Ciascun Capo famiglia può fidare un massimo di 15 capi di bestiame; per ogni capo in più eventualmente fidato, la quota di fida annua viene raddoppiata.

Nulla è corrisposto per gli animali che perissero per malattia o infortunio durante la stagione del pascolo.

In nessun caso si potrà procedere a rimborsi.

I rappresentanti delle associazioni degli allevatori possono segnalare all'Amministrazione comunale eventuali inadempienze al presente Regolamento.

Il Sindaco, l'Assessore delegato ed il vigile, con la collaborazione di qualsiasi cittadino, possono effettuare in qualunque momento i dovuti controlli.

Articolo 11

SANZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento, nelle parti in cui non sia stata stabilita specifica sanzione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria ex art. 10 della Legge 24.11.1981 n. 689 (minimo € 50,00, massimo € 500,00), da applicarsi mediante ingiunzione sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di oblazione è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16 citata Legge. 689/81 e art. 107 T.U.L.C.P. N. 383/34).

**AL Sig. SINDACO
DEL COMUNE DI FARNESE**

DOMANDA RACCOLTA MATERIALE LEGNATICO: ANNATA SILVANA 2022/2023

Il sottoscritto _____ residente a
Farnese, in Piazza/Via _____, avente C.F. _____,
Tel. _____ Cell. _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

ai sensi del Regolamento Comunale di uso civico di essere "capo famiglia" ed avere diritto all'uso civico di legnatico per esclusivo utilizzo familiare:
di essere residente nel Comune di Farnese;
che il materiale legnoso sarà destinato esclusivamente ad uso familiare;
che il materiale legnoso raccolto sarà depositato presso _____.
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CHIEDE

ai sensi del Disciplinare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 14.10.2022 per la gestione dell'uso civico di legnatico, l'autorizzazione alla raccolta di:

- ramaglia e legna secca o verde presente a terra con uso di strumenti da taglio;
- ramaglia e legna secca o verde a terra con uso di strumenti da taglio e legna secca in piedi di diametro inferiore a 40 cm (ad 1,30 m) in località (dettagliare bene) _____

SI IMPEGNA

nello svolgimento di tale attività, ad attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni indicate dal sopracitato Regolamento comunale citato, che dichiara di conoscere, con particolare riferimento alla quantità massima di materiale legnatico da raccogliere pari a 15 metri stereo per annata silvana, al transito ed alla sosta degli autoveicoli, alla tipologia di legnatico da raccogliere, alla tutela della flora e della fauna nello svolgimento dell'attività.

Si impegna inoltre a comunicare al Comune di Farnese e al personale di Vigilanza della Riserva Naturale (0761 458861) le giornate scelte per l'esercizio dell'uso civico e la località di raccolta almeno 48 ore prima dell'attività di prelievo.

Farnese, _____

Firma _____

N.B. Allegare alla dichiarazione una fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Al Richiedente _____

All'Ufficio Vigili Urbani

Ai Carabinieri Forestale di Valentano

All'Ufficio Vigilanza della Riserva Naturale

AUTORIZZAZIONE TAGLIO LEGNA SECCA – ANNATA SILVANA 2022/2023

Autorizzazione Prot. n. _____ del _____ per

- raccolta di ramaglia e legna secca e verde presente a terra con uso di strumenti da taglio;
- raccolta di ramaglia e legna secca e verde a terra con uso di strumenti da taglio e legna secca in piedi di diametro inferiore a 40 cm (ad 1,30 m)

In ottemperanza al Disciplinare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del. 14/10/2022

Si autorizza il Sig _____, (come da richiesta protocollo n. _____ del _____ allegata alla presente) in qualità di avente diritto all'uso civico di legnatico, all'utilizzo della motosega, della scure o di attrezzi simili per ridurre in pezzi il tronco e i rami di alberi secchi giacenti al suolo e/o in piedi all'interno del territorio del Comune. Qualora l'utilizzatore materiale degli strumenti da taglio sia differente dal suddetto avente diritto all'uso civico di legnatico, se ne riportano di seguito i dati anagrafici:

Cognome....., Nome..... nato
a.....(Prov.), il, residente a
..... (Prov.), via n.,
recapito telefonico

Si autorizza, se del caso, per la località: _____ come individuato nel nulla osta della Riserva Naturale allegato alla presente.

Si ricorda che:

- chi esegue il taglio deve essere in possesso della presente autorizzazione ed esibirla a seguito di specifica richiesta da parte degli Organi di Vigilanza;
- la raccolta della legna da ardere, come sopra esposto, è consentita nei limiti dei bisogni propri e delle rispettive famiglie e non può superare i 15 metri stero per annata silvana;
- il trasporto della legna secca dovrà avvenire esclusivamente durante il giorno;
- il materiale legnoso raccolto come sopra non può essere oggetto di commercio;
- sono consentiti il taglio e la raccolta a mano all'interno di una fascia di 50 metri dalle strade carrozzabili;
- è vietata in maniera tassativa l'introduzione e la circolazione di qualsiasi veicolo a motore nell'area boscata ad eccezione della viabilità ordinaria;
- è vietato, per motivi naturalistici il taglio di piante in piedi con diametro superiore a cm 40, misurato a petto d'uomo (1,30 metri) anche se secche.

La presente autorizzazione è valida per l'intera stagione silvana. Tassativamente 48 ore prima del giorno dell'operazioni di raccolta dovranno essere informati per le vie brevi gli organi di vigilanza della Riserva Naturale (0761-458861), se la raccolta avverrà all'interno all'area protetta, o l'Ufficio dei Vigili Urbani (0761-458091) se avverrà nel territorio del Comune esterno alla Riserva

Data di rilascio _____

Il Sindaco

L'inosservanza delle norme sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,50, come previsto dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali (allegato alla Delibera C.C. n° 26 del 17/07/01, protocollo 4143), fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa.